



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

## (Provincia di Siena)

### REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 20 del 27 marzo 2003  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 5 aprile 2012  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 17 aprile 2023  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 6 marzo 2025

Consulenza: dr. Andrea Kaczmarek - Perugia

#### Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento .....	4
TITOLO II - SUOLO PUBBLICO E PATRIMONIO PUBBLICO.....	5
Art. 3 - Carico e scarico delle merci .....	5
Art. 4 - Rottami e detriti.....	5
Art. 5 - Collocazione di tavoli, sedie sull'area pubblica.....	5
Art. 6 - Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico .....	6
Art. 7 - Tende solari .....	6
Art. 8 - Mostre e vetrine.....	6
Art. 9 - Esposizione ed attività all'esterno di attività commerciali e locali di lavorazione .....	7
Art. 10 - Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole.....	7
Art. 11 - Divieto di giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico .....	8
Art. 12 – Tutela del patrimonio pubblico, di uso pubblico e dell'arredo urbano.....	8
Art. 13 – Spazi per soggetti diversamente abili .....	9
TITOLO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI .....	9
Art. 14 - Divieti di esposizione o detenzione.....	9
Art. 15 - Scarichi civili provenienti da abitazioni.....	9

Art. 16 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico.....	10
Art. 17 - Ammasso di oggetti e rifiuti.....	10
Art. 18 - Sgombrò della neve sulla pubblica via.....	10
Art. 19 – Lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche .....	10
Art. 20 - Pulizia delle vetrine .....	11
Art. 21 - Volantini, opuscoli e foglietti.....	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI.....	11
Art. 22 - Disposizioni riguardanti gli animali in genere .....	11
Art. 23 – Cani.....	12
TITOLO V - DECORO DEI CENTRI ABITATI .....	12
Art. 24 - Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti .....	12
Art. 25 - Uso di finestre e balconi.....	13
Art. 26 - Bestie macellate e trasporto carni.....	13
Art. 27 - Vasche e fontane .....	14
Art. 28 - Atti ed attività contrarie al decoro .....	14
TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA .....	15
Art. 29 - Disposizioni generali.....	15
Art. 30 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie .....	15
Art. 31 - Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni.....	15
Art. 32 - Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli, allarmi.....	16
Art. 33 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.....	17
Art. 34 - Attività musicali .....	17
Art. 35 - Attività rumorose svolte sul suolo pubblico.....	17
Art. 36 - Suono delle campane ed orologi. ....	18
Art. 37 - Discoteche, cinema e ritrovi.....	18
Art. 38 - Accampamenti.....	18
TITOLO VII - SICUREZZA NEGLI ABITATI .....	18
Art. 39 – Accensione di fuochi nell’abitato .....	18
Art. 40 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili .....	19
Art. 41 - Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici.....	19
Art. 42 - Lavorazioni pericolose all’aperto ed esalazioni .....	19
Art. 43 - Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito .....	20
Art. 44 - Manutenzione della vegetazione e dei terreni .....	20
Art. 45 - Illuminazione di portici, scale e anditi – Accessi per controllo .....	21
Art. 46 - Individuazione aree urbane di cui all’articolo 9 del d.l. n. 14/2017 .....	21
TITOLO VIII - MESTIERI GIROVAGHI.....	22
Art. 47 - Esercizio di mestieri girovaghi.....	22
Art. 48 - Tendonì ed altre attrezzature per pubblici spettacoli.....	22
Art. 49 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti .....	22
Art. 50 - Cortei e processioni .....	23
TITOLO IX - POLIZIA RURALE .....	23
Art. 51 - Costruzioni rurali.....	23
Art. 52 - Strade vicinali e delimitazioni .....	23
Art. 53 - Fossati, canali ed alberi .....	24
Art. 54 - Accensione di fuochi per uso agricolo .....	24
Art. 55 - Attività maleodoranti.....	24
TITOLO X - SANZIONI.....	24
Art. 56 – Sistema sanzionatorio .....	24
Art. 57 – Sanzioni .....	25

Art. 58 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere.....	25
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Art. 59 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune .....	26
Art. 60 - Entrata in vigore .....	26

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone, animali o cose e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli o svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'articolo 158 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112.
2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'articolo 159 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.112.
3. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Monteriggioni.
4. Il Responsabile del servizio può emanare disposizioni attuative o integrative del presente Regolamento. Ove necessario, il Responsabile del servizio, o sul posto qualsiasi agente o funzionario di Polizia Locale, può emanare disposizioni temporanee, ordini, anche verbali.

### **Art. 2 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento**

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le attività consentite dal presente regolamento sono:
  - a) soggette ad autorizzazione, se espressamente prevista;
  - b) soggette a sola previa comunicazione, se espressamente prevista;
  - c) liberamente svolte, nel rispetto del presente regolamento, negli altri casi.
2. Le autorizzazioni sono richieste almeno trenta giorni prima della data di inizio delle operazioni o attività assentite e sono rilasciate personalmente al richiedente.
3. Le comunicazioni sono effettuate tramite PEC almeno dieci giorni prima del momento previsto per l'inizio dell'attività, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni. L'eventuale diniego o l'imposizione di prescrizioni, condizioni, limitazioni è comunicato all'interessato entro i successivi cinque giorni, salvo esigenze istruttorie particolari.
4. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni debbono contenere:
  - a) le generalità del richiedente;
  - b) il luogo in cui si effettua l'attività;
  - c) la data e la durata dell'attività;
  - d) la descrizione dell'attività;
  - e) le precauzioni adottate;
  - f) la polizza assicurativa ove prevista.
5. In caso di motivata urgenza dimostrata dal richiedente, i termini per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione possono essere abbreviati a discrezione del Responsabile del Servizio.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate, e le comunicazioni ricevute, fatti salvi i diritti dei terzi.

7. Il richiedente ha l'obbligo di riparare tutti gli eventuali danni anche derivanti da attività, opere ed occupazioni assentite e ripristinare lo stato originario dei luoghi e delle cose, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 58 per le ipotesi di illecito.
8. Per preminenti motivi di pubblico interesse o fatti sopravvenuti il responsabile del Settore può in ogni momento subordinare la prosecuzione dell'attività al rispetto di ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni nonché interdirne la prosecuzione in caso di non rispetto delle disposizioni impartite ed obblighi assunti.
9. Qualora le prescrizioni imposte al richiedente prevedano obblighi di fare, in caso di inosservanza, il Comune può provvedere direttamente, con rivalsa della spesa, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.

## **TITOLO II - SUOLO PUBBLICO E PATRIMONIO PUBBLICO**

### **Art. 3 - Carico e scarico delle merci**

1. Fermo restando quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento comunale per il canone unico patrimoniale, le operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali su suolo pubblico debbono essere compiute:
  - a) senza intralcio o pericolo alla circolazione e, in caso contrario, essere previamente autorizzate;
  - b) nelle apposite aree di carico e scarico merci, qualora siano state individuate dal Comune;
  - c) con sollecitudine, senza interruzioni e con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine.
2. Ai fini del presente articolo per suolo pubblico si intendono gli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nonché le aree private soggette a pubblica servitù o comunque aperte al pubblico.

### **Art. 4 - Rottami e detriti**

1. È vietato abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dal Comune.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), il trasporto attraverso le vie dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere deve essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento e polverio.
3. Il materiale putrescibile di rilevante quantità ed in attesa di smaltimento deve essere mantenuto a distanza non inferiore a 1.000 metri in linea d'aria dall'abitato.
4. Il trasgressore è obbligato alla rimozione del materiale abusivamente abbandonato o al rimborso spese sostenute per suo conto dal Comune, ferma l'applicazione delle sanzioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
5. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna e compiere qualunque altra attività che insozza o deturpa il suolo.

### **Art. 5 - Collocazione di tavoli, sedie sull'area pubblica**

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili, davanti ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, botteghe artigianali e simili può essere concessa, in conformità al Codice della Strada e al Regolamento comunale sul canone unico.
2. Ove i regolamenti comunali di settore non dispongano altrimenti, gli ombrelloni, le tende solari devono essere stabili, decorosi, tutti uniformi al colore beige, puliti e senza alcuna scritta né pubblicitaria né di altro genere e devono essere prontamente sostituiti in caso di deterioramento.

3. In Piazza Dante Alighieri all'interno delle mura storiche del Castello dalla concessione del suolo pubblico deve rimanere esclusa la fascia perimetrale lastricata con pietra da torre che esiste sui lati est e sud per una profondità minima di 90 cm da lasciarsi al traffico pedonale. L'occupazione di tale fascia di rispetto è interdetta anche con arredi temporanei quali tavoli di servizio, sedie, bacheche o simili.
4. All'interno del Castello di Monteriggioni, in caso di iniziative effettuate dal Comune o alla quale lo stesso ha concesso il patrocinio, può essere richiesta dal Comune la rimozione temporanea di tutti gli arredi per la durata dell'iniziativa.
5. Nel caso di più sanzioni per la violazione del presente regolamento a carico dei concessionari del suolo pubblico commesse nell'arco di ventiquattro mesi, il Comune può sospendere la concessione di suolo pubblico al titolare per un periodo fino a dodici mesi con impossibilità di ripresentare la richiesta in tale tempo.

#### **Art. 6 - Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico**

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato relativo al suolo pubblico, senza pagamento di alcuna indennità.

#### **Art. 7 - Tende solari**

1. Ove i regolamenti comunali di settore non dispongano altrimenti, alle tende solari si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Le tende solari dei piani terreni debbono avere una sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, inferiore di 20 cm alla larghezza dei marciapiedi ed una altezza dallo stesso non inferiore a mt.2,20
3. Le tende solari dei piani superiori, o altri infissi, non possono oltrepassare la sporgenza delle eventuali tende collocate al piano terreno.
4. Le misure di altezza e di sporgenza sono determinate dall'ufficio urbanistica nei seguenti casi:
  - a) perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili;
  - b) dei piani terreni, in assenza di marciapiede;
  - c) verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici;
  - d) in edifici di interesse artistico, storico, ambientale.
5. Le tende debbono essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

#### **Art. 8 - Mostre e vetrine**

1. Ai fini del presente articolo si intendono per:
  - a) *mostre*, gli scaffali, le griglie ed ogni altro manufatto da utilizzare per l'esposizione delle merci, sia da appendersi al muro sia da appoggiarsi al suolo;
  - b) *vetrine*, le bacheche con frontale apribile o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ed alla esposizione di merci.

2. Fatti salvi i divieti previsti dal d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) è vietato istallare mostre o vetrine:
  - a) qualora il marciapiede non esista o sia inferiore ad 1.5 m., fatta eccezione per le aree a regime Z.T.L.;
  - b) non indipendenti dal piano stradale, salvo autorizzazione alla sua occupazione;
  - c) aventi sporgenza superiore a 35 cm.
3. Le mostre e vetrine debbono avere sporgenza massima compreso l'ingombro delle merci esposte di cm. 35 ovvero 45 cm, se collocate ad altezza di almeno 3 metri dal piano stradale.
4. Per motivi di viabilità, traffico od altri motivi di pubblico interesse il Responsabile del Servizio può disporre limitazioni maggiori rispetto a quelle indicate ai commi precedenti, compresa l'interdizione totale di collocazione di mostre e vetrine.
5. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, è fatto obbligo di eseguire la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, senza oneri per il Comune.
6. E' vietata lasciare in stato di fatiscenza mostre e vetrine, anche in caso di attività economiche, uffici e servizi, sospesi o cessati.

#### **Art. 9 - Esposizione ed attività all'esterno di attività commerciali e locali di lavorazione**

1. All'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione è permessa, al di fuori di vetrine o mostre, l'esposizione in orario di apertura di una campionatura degli articoli venduti dal negozio stesso, appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) guide, stampe, libri, giornali e riviste
  - b) prodotti artigianali non alimentari
2. L'esposizione di cui al comma 1 è ammessa in telai a muro, o assicurati alle ante, su uno o entrambi i lati dell'ingresso, aventi ciascuno larghezza massima di m.1, altezza massima dal suolo di m.1,90 e stacco da terra minimo di m.0,40.
3. È vietata l'esposizione di articoli direttamente a terra o sui gradini delle aperture del locale o appesi all'architrave o all'arco o alle spallette delle stesse ovvero in mensole.
4. Le rivendite di giornali possono esporre fino a quattro espositori-civetta di quotidiani mediante cornice appoggiata al suolo purché non arrechino intralcio o pericolo alla circolazione.
5. È consentito l'uso di un solo espositore di colore verde o marrone appoggiato al suolo, di altezza massima m.1,80 e di larghezza massima di m. 0,30, per la sola esposizione di cartoline.
6. Il Responsabile del servizio può autorizzare l'esposizione di merci diverse da quelle di cui al comma 1 all'esterno degli esercizi commerciali purché, in ogni caso l'esposizione avvenga:
  - a) nel rispetto del Regolamento di igiene e del canone unico;
  - b) senza intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
  - c) trattandosi di esposizione di frutta e verdura, ad un'altezza dal suolo non inferiore a 50 cm.
7. È consentito svolgere sulla soglia dei locali soltanto attività di produzione di opere d'arte, artigianato tipico o artistico.

#### **Art. 10 - Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole**

1. La collocazione di palchi, pedane, box o tribune necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e della verifica dell'agibilità delle strutture per gli usi previsti.
2. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano destinate a feste, sagre, spettacoli, giochi ed altre rappresentazioni lo svolgimento di queste è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 68

del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa verifica dell'idoneità delle strutture per pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del medesimo.

3. L'installazione di chioschi, edicole, pedane ed altre strutture fisse su suolo pubblico necessita di concessione per occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle disposizioni di carattere edilizio, di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 del codice della strada nonché, ove necessario, delle autorizzazioni o titoli per lo svolgimento di specifiche attività.
4. All'interno del Castello di Monteriggioni e nel centro storico di Abbadia Isola sono vietate le installazioni di cui al comma 3.

#### **Art. 11 - Divieto di giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico**

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sulle strade, o sulle altre aree aperte alla circolazione dei veicoli o dei pedoni è vietato il gioco del pallone, del frisby, delle bocce, della campana e similari, nonché fare corse di carrettini anche su neve, usare pattini o skate-board, e qualsiasi altro gioco con oggetti o con animali o esercitazione sportiva che implichi l'uso dell'area medesima.
2. L'esercizio di giochi all'interno delle aree verdi è disciplinato dal relativo regolamento comunale.
3. Chi esercita in aree private il gioco del pallone o altri giochi con lancio di oggetti deve apprestare ogni cautela per evitare che gli oggetti adoperati nel gioco fuoriescano da aree private invadendo quelle pubbliche.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato lanciare o gettare, anche solo per gioco, pietre, liquidi, schiume, polveri o altro materiale, comunque atti ad offendere o danneggiare persone, animali o cose.

#### **Art. 12 – Tutela del patrimonio pubblico, di uso pubblico e dell'arredo urbano**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, dal Codice della Strada e dalle altre leggi in materia, a tutela del patrimonio pubblico, di uso pubblico e dell'arredo urbano è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi preventivamente autorizzati nel rispetto delle normative vigenti;
  - b) deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo i monumenti, i colonnati, le facciate e le pareti degli edifici pubblici, le vasche o le fontane e ogni altro elemento di arredo pubblico;
  - c) deturpare, danneggiare, imbrattare la pavimentazione e le sovrastrutture stradali;
  - d) modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle vie, strade e piazze o i numeri civici dei fabbricati;
  - e) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, salvo specifica autorizzazione;
  - g) collocare su pali dell'illuminazione pubblica o afferenti impianti per la fornitura di beni e servizi, pali dei segnali stradali, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea;
  - h) utilizzare gli impianti o le attrezzature ludicosportive, collocate in area pubblica o privata di uso pubblico, in modo improprio, ovvero destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato gli anni 14;

- i) spostare, manomettere, rompere, insudiciare i cestini dei rifiuti e i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
- j) collocare, appoggiare o legare velocipedi o altri strumenti di locomozione o di gioco su barriere di protezione di monumenti, su pali della segnaletica o su altri elementi di arredo urbano o altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico ovvero occupando spazio destinato alla pubblica circolazione pedonale o veicolare, salvo nei luoghi consentiti.

### **Art. 13 – Spazi per soggetti diversamente abili**

1. Fatto salve le disposizioni della specifica legislazione in materia e del Nuovo Codice della Strada è in ogni caso vietato:
  - a) intralciare o mettere in pericolo o rendere più gravosa, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando spazi loro destinati, rampe, gli scivoli per carrozzine, corrimano delle gradinate, percorsi per non vedenti;
  - b) manomettere, modificare, danneggiare, deturpare qualsiasi cartello, avviso, attrezzatura, supporto destinata a soggetti diversamente abili;
  - c) parcheggiare autoveicoli a distanza così ravvicinata da sportelli del guidatore di automezzi per disabili con contrassegno esposto da renderne impossibile o difficoltoso l'ingresso.

## **TITOLO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI**

### **Art. 14 - Divieti di esposizione o detenzione**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia penale, di igiene, di rifiuti o di Codice della Strada, è vietato nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o anche privati in vista al pubblico:
  - a) Esporre alla vista oggetti e materiali, che pur non costituendo rifiuto, risultino comunque in stato di grave deterioramento o indecorosi;
  - b) Esporre alla vista scritte, disegni, immagini o simboli osceni, razzisti, discriminatori, offensivi o pornografici, anche costituenti messaggi pubblicitari o immagini artistiche.
2. Nelle aree pubbliche e nelle abitazioni, loro pertinenze ed aree private comunque configurate è vietato detenere o ammassare:
  - a) sostanze o materiali maleodoranti;
  - b) acqua stagnante, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta.
3. Il deposito, anche temporaneo, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, di pattumiere, sacchi di spazzatura e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti è disciplinato dal regolamento comunale in materia di raccolta di rifiuti.

### **Art. 15 - Scarichi civili provenienti da abitazioni**

1. I proprietari di case, i locatari e chiunque abiti case, alloggi ed appartamenti devono provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dell'impianto fognario e di raccolta delle acque piovane in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.
2. I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie debbono essere scaricati nella fognatura comunale o in fosse o vasche di tipo privato regolarmente autorizzate.
3. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche debbono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 16 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico**

1. È vietato gettare, disperdere o lasciar cadere al suolo carte, involucri, bottiglie, lattine, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, scontrini di acquisto e rifiuti di qualsiasi genere. Qualora ciò avvenga inavvertitamente la raccolta o la pulizia debbono essere immediate.
2. È vietato agli esercenti attività economiche abbandonare cartoni ed involucri o spargere sui marciapiedi o altra area pubblica, immondizie o rifiuti o liquidi di qualsiasi genere.
3. Qualora eventuali materiali, scivolosi o di vetro rotto o comunque pericolosi, siano per qualsiasi causa caduti a terra e costituiscano pericolo immediato per l'incolumità pubblica, in attesa dell'intervento di nettezza urbana, gli esercenti delle attività economiche sono tenuti ad attivarsi per la loro rimozione nel tratto di marciapiede antistante il proprio esercizio.

### **Art. 17 -Ammasso di oggetti e rifiuti**

1. E' vietato ammassare oggetti di qualsiasi genere davanti e ai lati delle case o comunque su suolo pubblico, o privato qualora visibili dalla pubblica via, quando per quantità, qualità, tipologia e/o modalità di raccolta siano contrari al decoro, salvo che in conseguenza di documentabili circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
2. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad apposita autorizzazione.
3. È consentito il deposito temporaneo di rifiuti ingombranti in attesa di ritiro da parte del gestore della raccolta dei rifiuti urbani, purché sia esposto in modo visibile il numero di prenotazione e la data di ritiro e il deposito non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione. In ogni caso l'occupazione del suolo non deve protrarsi oltre le 24 ore.

### **Art. 18 - Sgombro della neve sulla pubblica via**

1. I responsabili di condominio, in presenza di organizzazione di condominio, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi altro titolo di disponibilità di immobili hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei medesimi, di sgombrare sollecitamente dalla neve il marciapiede o, in sua assenza, un tratto di 50 cm. dal muro, provvedendo a spargere idonee quantità di sale marino, rena o sabbia su eventuali lastre di ghiaccio ed evitando di gettare acqua in terra.
2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve da cortili, tetti, balconi o terrazzi, salvo i casi di necessità ed urgenza o pericolo per l'incolumità, previamente comunicati al Comune.

### **Art. 19 – Lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche**

1. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico:
  - a) Il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, compresi carri e rimorchi;
  - b) la riparazione dei veicoli, carri e rimorchi, salvo nel caso di veicoli in panne o in avaria o altri casi di forza maggiore
2. È vietato alle officine meccaniche, carrozzieri, elettrauto, gommisti ed altre imprese del settore detenere, depositare o comunque far sostare veicoli di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o aperte al pubblico adiacenti l'impresa, salvo espressa concessione di occupazione del suolo, nel rispetto delle norme di polizia stradale, igienico sanitaria, ambientale e di decoro.

## **Art. 20 - Pulizia delle vetrine**

1. È consentita, senza necessità di comunicazione o autorizzazione, l'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi di somministrazione per eseguire la pulizia delle vetrine per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni suddette.

## **Art. 21 - Volantini, opuscoli e foglietti**

1. È vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il getto di volantini, opuscoli, foglietti messaggi od oggetti, anche a scopo pubblicitario.
2. È vietata la collocazione di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti sui parabrezza, i vetri o altre parti dei veicoli.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI**

### **Art. 22 - Disposizioni riguardanti gli animali in genere**

1. È vietato in tutto il territorio comunale:
  - a) lasciar vagare liberi o condurre senza guinzaglio cani o altri animali in prossimità di strade pubbliche o soggette ad uso pubblico e nelle loro pertinenze; a tal fine il proprietario o detentore deve aver cura degli spazi di custodia e relative recinzioni impedendo l'allontanamento o la fuga degli animali;
  - b) dar da mangiare a piccioni, gatti, cani ed altri animali, anche selvatici, su suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - c) compiere qualsiasi operazione di nettezza di animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - d) detenere animali rinchiusi in spazi angusti, non salubri o incompatibili con le loro dimensioni o esigenze di salute ed igienico-sanitarie;
  - e) tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o causare comunque rischi per l'igiene pubblica.
2. È vietato detenere o lasciar vagare dentro i centri abitati animali da cortile o da stalla.
3. Il transito di gruppi di animali, nel rispetto del Codice della strada, è effettuato sotto adeguata custodia e nel tempo minimo necessario. È vietato il transito di cavalli o animali da soma all'interno del Castello di Monteriggioni e nel centro storico di Abbadia Isola
4. È fatto obbligo a chi conduce animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di raccogliere eventuali deiezioni ed effettuare adeguata pulizia dell'area interessata.
5. Nel centro abitato è vietata l'apicoltura e la detenzione di animali da cortile.
6. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili o chiunque ne abbia la effettiva disponibilità:
  - a) di provvedere alla chiusura dei luoghi dove sostano o nidificano i piccioni, anche facendo uso di appositi dissuasori, fatto salvo il potere del Comune di adottare ulteriori provvedimenti;
  - b) di mantenere gli stessi liberi da topi, scarafaggi, parassiti ed altri animali nocivi in genere.
7. Gli animali pericolosi, feroci o velenosi debbono essere trasportati, custoditi o esposti con la massima precauzione e cautela, nel rispetto delle normative specifiche in materia.
8. Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo, per casi particolari, sono disposte dalla Polizia Locale, previo eventuale parere del Servizio Veterinario della USL.

## **Art. 23 – Cani**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico purché tenuti al guinzaglio e, nei casi previsti dalle norme statali, muniti di museruola che il proprietario deve portare con sé, pena l'immediato allontanamento del cane da detti luoghi.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi a tal fine individuate e segnalate con cartelli di divieto, quali aree giochi: in tali casi il cane può essere lasciato al limite esterno del perimetro purché siano adottate tutte le cautele per evitarne l'allontanamento spontaneo e per garantire la sicurezza di persone, cose ed altri animali.
3. L'accesso dei cani alle aree verdi, quali parchi e giardini, è disciplinato dal relativo regolamento comunale.
4. È fatto obbligo ai proprietari di cani che emettono abbai, latrati, guaiti in modo da arrecare particolare disturbo alla quiete o al riposo di allontanare i medesimi o di adottare altre misure idonee.
5. La detenzione di cani di grossa taglia, da guardia o comunque di indole aggressiva o di altri animali pericolosi legittimamente detenuti deve essere resa nota mediante cartelli, ben visibili in prossimità degli accessi ai luoghi ove si trovano. I nuovi cartelli debbono, altresì, contenere l'avviso in inglese ("Beware of the dog").
6. I cani e ogni altro animale soggetto all'obbligo di tatuaggio o chip o altra modalità di riconoscimento o tracciamento debbono recare il tatuaggio o chip di riconoscimento secondo le norme vigenti in materia.
7. Anche in aree rurali e fuori dell'abitato, i cani da guardia o comunque di grossa taglia o di indole aggressiva non possono essere lasciati liberi ma debbono essere assicurati in apposito recinto o ad idonea catena.
8. I cani pastore, adibiti alla vigilanza delle greggi e, per tal motivo, non legati, debbono essere tenuti sotto stretta e diretta sorveglianza da parte del proprietario così da non creare alcun pericolo all'incolumità delle persone o di altri animali.

## **TITOLO V -DECORO DEI CENTRI ABITATI**

### **Art. 24 - Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti**

1. Fermo restando quanto disposti dal vigente regolamento edilizio, i proprietari, i locatari e i detentori a qualsiasi titolo di edifici devono mantenere in buono stato di conservazione e manutenzione:
  - a) le facciate degli edifici;
  - b) le porte esterne, gli androni e le scale visibili dall'esterno;
  - c) gli infissi prospicienti l'esterno, le serrande e le tende esterne;
  - d) le coperture, i cornicioni, i rivestimenti e gli intonaci esterni;
  - e) le inferriate e le recinzioni dei giardini;
  - f) le gronde e le grondaie.
2. Qualora i proprietari degli immobili non provvedano di loro iniziativa alle opere di manutenzione di cui al comma 1, il Comune ne ingiunge l'esecuzione indicandone modalità e tempi.
3. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge o dai regolamenti comunali in materia di cantieri, nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria che possono creare pericolo è fatto obbligo di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni a terzi.
4. I proprietari di immobili sono tenuti a garantire l'integrità delle targhe di numerazione civica, fornite

ed apposte dal Comune.

5. I titolari di insegne, preinsegne ed ogni altro mezzo pubblicitario debbono mantenere gli stessi in buono stato di manutenzione e pulizia.
6. I proprietari degli immobili debbono mantenere a propria cura e spese le facciate, i muri e le porte liberi di scritte, segni, figure, macchie, tinte, murales e simili. In caso di violazione, il Comune dispone l'immediata cancellazione a spese del proprietario medesimo o, se colto in flagrante, di colui che ha danneggiato l'immobile, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria in capo a quest'ultimo.
7. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
8. All'interno del centro abitato è fatto obbligo ai proprietari o a chi spetti di mantenere gli appezzamenti di terreno, lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade liberi da vegetazione spontanea, immondizie, macerie o altro materiale non utilizzabile.
9. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di giardini, orti, cortili e terreni di mantenere liberi da erbacce e sterpaglie, i fondi non coltivati e le aree di pertinenza delle strade.
10. Gli interventi di manutenzione di cui al presente articolo debbono essere regolarmente effettuati anche su edifici non utilizzati. In tale evenienza, inoltre, è fatto obbligo di chiudere eventuali accessi onde scongiurare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti.

#### **Art. 25 Uso di finestre e balconi**

1. È vietato:
  - a) mettere fuori, stendere o appendere biancheria o panni nei centri abitati direttamente su area pubblica;
  - b) innaffiare i vasi da fiori o compiere altre operazioni che comportano caduta di acqua in area pubblica soggetta a pubblico passaggio;
  - c) gettare immondizie o altri oggetti da finestre, terrazze e balconi su suolo pubblico, comprese liquidi derivanti da pulizia o lavaggi;
  - d) scuotere, spolverare o battere, da finestre, terrazze e balconi di abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti, coperte, tovaglie, posacenere o altri oggetti;
  - e) calare o sollevare oggetti o animali da finestre, balconi, terrazze, su suolo pubblico o aperto al pubblico, senza adottare misure idonee ad impedirne la caduta;
2. Le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
3. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire la caduta di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda, senza dispositivi di incanalamento in fognatura, direttamente sul suolo pubblico.

#### **Art. 26 - Bestie macellate e trasporto carni**

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, conformi alle norme veterinarie in materia, in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

## **Art. 27- Vasche e fontane**

1. Nelle vasche, fontane, fontanelli è vietato:
  - a) ostruire o deviare le acque;
  - b) gettare pietre, detriti, oggetti o monete;
  - c) introdurre pesci o altri animali acquatici;
  - d) entrare nelle vasche o fontane, bagnarsi o lavarsi, salvo mani o viso senza detergenti nei fontanelli;
  - e) inquinare le acque, versarvi coloranti, additivi, sostanze chimiche;
  - f) compiere operazioni di pulizia di veicoli, indumenti, animali, botti, damigiane o altri oggetti.
2. E' vietato sprecare acqua non chiudendo o tenendo immotivatamente aperti cannelle o rubinetti pubblici oltre il tempo necessario all'uso consentito. Chiunque trovi in area pubblica una cannella o rubinetto aperti, senza apparente motivo, è tenuto a chiuderli.
3. È vietato attingere acqua da fontanelle pubbliche:
  - a) con tubi ed altri sistemi di prelevamento continuativo;
  - b) in quantitativi rilevanti incompatibili con un uso domestico e privato;
  - c) utilizzando adattatori o tubazioni in gomma o altri materiali.

## **Art. 28 - Atti ed attività contrarie al decoro**

1. È vietato in tutto il territorio comunale:
  - a) sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o sdraiarsi sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private;
  - b) salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle cancellate, sui muri di cinta, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e sugli edifici e sugli alberi su suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - c) camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
  - d) dormire sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico;
  - e) sputare in luogo pubblico o in direzione del pubblico;
  - f) soddisfare bisogni corporali in luogo pubblico o in vista di pubblico;
  - g) compiere atti di natura sessuale o comunque contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. È vietato circolare scalzi o a torso nudo all'interno del Castello di Monteriggioni o nel centro storico di Abbadia Isola.
3. E' vietato raccogliere questue ed elemosina con petulanza, causando disturbo ai passanti o ai conducenti dei veicoli; tali attività sono sempre vietate sulla carreggiata, nei cimiteri e, qualora su area pubblica o di uso pubblico, a meno di 100 metri dai luoghi di cura o di culto.
4. All'interno delle mura del Castello di Monteriggioni e nel Centro storico di Abbadia Isola, limitatamente all'area compresa tra Piazza Gino Strada e piazza Garfonda sono vietate:
  - a) le attività di phone center, money transfer, compro oro, agenzie di affari escluse quelle turistiche e di viaggio;
  - b) l'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, secondo quanto disposto dal relativo regolamento comunale;
  - c) l'esercizio di mestieri girovaghi o di spettacolo viaggiante, salvo espressa autorizzazione;
  - d) la raccolta di firme, la distribuzione anche gratuita di biglietti di spettacoli e manifestazioni, volantini ed altro materiale pubblicitario o promozionale;
  - e) qualsiasi attività, anche non a fini di lucro, che implichi di fermare o intervistare residenti o turisti, all'interno e nel raggio di 200 metri dal perimetro delle suddette aree;

- f) l'apertura o il trasferimento da altra parte del Comune o la trasformazione di attività esistenti in sale giochi o scommesse;
  - g) le attività di riparazione di veicoli, di pompe funebri, di sexy shops
5. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti previsti dal “Regolamento per la disciplina dei prodotti e tipi di attività economiche interdette all’interno del Castello di Monteriggioni ed Abbadia Isola”.

## **TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 29 - Disposizioni generali**

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete si applica quanto previsto nel presente titolo VI.
2. Per periodo di quiete si intende quello compreso:
  - a) tra le ore 22,00 e le ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre (mesi estivi);
  - b) tra le ore 20.00 e le ore 7.00 del giorno successivo, negli altri mesi (mesi invernali);
3. Nei giorni festivi e prefestivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 09.00 di mattino.
4. Per motivi di pubblico interesse il Sindaco, con ordinanza, può disporre la modifica del periodo di quiete per tutte o determinate attività.

### **Art. 30 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**

1. È vietato esercitare arti, mestieri, industrie e lavori rumorosi di qualsiasi genere nel periodo di quiete:
  - a) nei centri abitati;
  - b) fuori dei centri abitati a distanza di meno di 500 mt. da un'abitazione;
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a qualsiasi area ed a qualsiasi periodo della giornata a meno di 50 mt. da ospedali, case di riposo, scuole, biblioteche, istituti di educazione, luoghi di culto, attività ricettive.
3. Per arti, mestieri, industrie o lavori rumorosi si intendono quelli che propagano rumori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 mt. dal punto in cui sono prodotti.
4. Qualora sia necessario effettuare lavori, riparazioni ed interventi di qualsiasi tipo in orari vietati o tali da produrre rumori oltre i limiti di cui ai commi 2 o 3, l'interessato invia comunicazione preventiva al Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero ai sensi dell'articolo 2, comma 5 in caso di urgenza.
5. Anche qualora siano rispettate le disposizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del servizio può imporre particolari accorgimenti o maggiori limitazioni, se i rumori, per la natura, il tipo, la ripetitività ed altre caratteristiche arrecano particolare molestia.
6. Nel caso di superamento dei limiti di emissione sonora ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, o delle norme previste nel presente regolamento, il Sindaco ordina la cessazione dell'attività, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.
7. Le disposizioni del presente articolo relative al rumore si applicano anche alla vibrazione, allo scuotimento e ad ogni altra propagazione dannosa o molesta.

### **Art. 31 - Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni**

1. L'installazione in civili abitazioni o nelle loro pertinenze di impianti, macchinari ed altre attrezzature da lavoro è vietata.
2. Eccezionalmente, ove ciò sia consentito dalle disposizioni in materia edilizia e di sicurezza, l'installazione può essere autorizzata, previa istanza contenente:
  - a) l'indicazione degli impianti, macchinari ed attrezzature da installare, con esatta indicazione, per ciascuno di essi, del tipo, della potenza singola e delle dimensioni di ingombro;
  - b) l'indicazione della potenza complessiva e la descrizione generale dell'impianto;
  - c) una pianta schematica in scala di 1: 1000 comprendente una zona entro un raggio di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, con l'esatta indicazione della posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché delle disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione;
  - d) certificazioni delle imprese costruttrici e di installazione circa i requisiti tecnici degli impianti, macchinari ed attrezzature, con particolare riferimento all'emissione di rumori, vibrazioni ed altre propagazioni;
  - e) indicazione analitica delle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione delle propagazioni
  - f) atto di assenso all'attività, sottoscritto dai condomini dell'edificio.
3. Per l'installazione devono essere evitate modifiche strutturali e deve essere presentata una relazione tecnica relativa alla resistenza delle strutture esistenti.
4. Il disposto del comma 2, lettere a) d) e) f) si applica anche in occasione di ogni successiva modifica agli impianti già autorizzati.
5. L'autorizzazione è revocata:
  - a) qualora sopravvengano superiori motivi di interesse pubblico;
  - b) in caso di persistente inosservanza delle norme del presente regolamento, con particolare riguardo alla quiete pubblica, e delle altre eventuali disposizioni impartite dal Comune;
  - c) in caso di rilevante modifica non autorizzata degli impianti;
6. Anche in presenza di autorizzazione comunale, gli altri condomini, i vicini o altri controinteressati possono richiedere la cessazione dell'attività in sede civile o penale qualora ne ricorrano i presupposti.

### **Art. 32 - Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli, allarmi**

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici, non possono esser usati elettrodomestici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni percepibili all'esterno dell'appartamento privato o del locale, nel periodo di quiete di cui all'articolo 29, comma 2.
2. Le apparecchiature radio-televisive, gli stereo, i compact-disk ed altre apparecchiature di riproduzione sonora possono essere attivate anche nei periodi di quiete, purché a volume ridotto.
3. È vietato ai conducenti di veicoli a motore ed agli addetti alle officine meccaniche o di riparazione di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore provocando rombi, scoppi, stridio di freni e rumori inutili.
4. L'uso privato di sirene è consentito esclusivamente negli stabilimenti industriali per la segnalazione dei momenti della giornata lavorativa.
5. Gli allarmi sonori e gli antifurto sonori debbono essere tarati in modo conforme a quanto previsto dal DPCM 01.03.1991. Agli antifurto installati sui veicoli si applicano i limiti di durata di cui all'art. 155 del Codice della Strada e dell'art. 350 del suo Regolamento.
6. Nei centri abitati le forme di richiamo sonoro (strillonaggio, banditori e simili), aventi o meno contenuto pubblicitario, sono vietate salvo apposita autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre, manifestazioni particolari ed altri eventi eccezionali.

### **Art. 33 –Carico, Scarico e Trasporto Merci che causano rumore**

1. Nel periodo di quiete, come definito all'articolo 29, comma 2, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e simili, siano o meno in contenitori, sono vietate a meno di 50 mt. da abitazioni.
2. In caso di trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche o altro materiale che per sua natura provoca rumore debbono adottarsi particolari cautele o accorgimenti che riducano quanto più possibile il rumore.

### **Art. 34 - Attività musicali**

1. Nel periodo di quiete, di cui all'articolo 29, comma 2:
  - a) fatto salvo quanto disposto in materia di spettacoli, è vietato fare prove di gruppi, complessi, cori, bande musicali e simili, salvo che avvengano in locali insonorizzati o a volumi contenuti o in locali posti in aperta campagna a distanza di almeno 150 mt. da abitazioni e strutture ricettive;
  - b) è vietato l'uso di strumenti musicali a volume non contenuto;
  - c) è vietato esercitarsi con tamburi, salvo espressa autorizzazione concessa nei periodi antecedenti manifestazioni storiche o popolari;
2. Fatto salvo il disposto del comma 1, è vietato suonare o cantare, a volume elevato, in prossimità di caserme, ospedali, cliniche ed altri luoghi di cura nonché, durante l'orario di attività, di scuole, luoghi di culto, uffici pubblici.
3. Agli operatori commerciali di audio-video, radio, televisori, strumenti musicali e simili è vietato l'uso di apparecchi sonori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 mt. dal punto in cui sono prodotti.
4. Le attività di accompagnamento musicale mediante apparecchi radiofonici, altri apparecchi audio, televisori o strumenti similari, da intendersi come musica di sottofondo finalizzata a rendere più gradevole la permanenza e la somministrazione ai frequentatori del pubblico esercizio, degli esercizi artigianali o commerciali, possono essere svolte all'interno dei locali durante l'orario di apertura a condizione che vengano rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti dal Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delle attività rumorose e dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.
5. Le attività di accompagnamento musicale di cui al comma 4 devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.
6. Le attività temporanee di intrattenimento musicale quali “piano bar”, manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico a carattere temporaneo o mobile o all'aperto che comportano l'impiego di attrezzature o impianti rumorosi devono essere autorizzate dal Comune secondo quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delle attività rumorose e dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.
7. E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalle disposizioni del TULPS nel caso le attività assumano le caratteristiche di concerto o pubblico spettacolo.

### **Art. 35 - Attività rumorose svolte sul suolo pubblico**

1. Le attività che comportano l'uso di macchinari rumorosi, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, sono effettuate adottando accorgimenti per rendere meno rumoroso il loro svolgimento, nel rispetto della vigente legislazione in materia di

emissione acustica. L'uso di attrezzi non motorizzati che comunque emettono rumori molesti, quali martelli manuali, magli, picconi e simili, deve essere limitato al tempo strettamente necessario.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe concesse dal Comune per particolari esigenze, sono vietate nel periodo di quiete di cui all'articolo 29, comma 2.
3. Le attività che provocano rumore, di cui è necessaria l'effettuazione in orario notturno, quali abbassamento di serrande, chiusura di sportelli di automezzi, movimentazione di materiali e merci necessariamente operata di notte, devono avvenire con modalità o utilizzando accorgimenti per evitare disturbo o interruzione del riposo.
4. Sono fatte salve le norme in tema di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

#### **Art. 36- Suono delle campane ed orologi.**

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. È fatto salvo l'uso delle campane in casi di particolari eventi, forza maggiore o cause fortuite.
3. Gli orologi che battono l'ora debbono avere suono contenuto nel periodo notturno.

#### **Art. 37 -Discoteche, cinema e ritrovi**

1. Fatto salvo il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, le discoteche, sale da ballo, cinema, pub e ritrovi notturni in genere devono tenere volumi tali che il suono non risulti più percepibile dall'esterno dell'attività stessa a distanza di mt.10.
2. Le attività di ritrovo o spettacolo all'aperto, comprese le sagre e le feste in genere, salvo il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, non devono recare disturbo alla quiete pubblica, e debbono cessare ogni suono o rumore alle ore 24 ovvero alle ore 1 nei giorni festivi e prefestivi, salvo specifica autorizzazione.

#### **Art. 38 - Accampamenti**

1. I circhi, i luna park e simili, gli accampamenti di nomadi, la sosta di roulotte e il posizionamento di tende ed altre forme di pernottamento è ammesso esclusivamente a condizione che non arrechino disturbo alla quiete pubblica e nelle aree a ciò espressamente destinate, salvo autorizzazione del Sindaco per motivi eccezionali.

### **TITOLO VII - SICUREZZA NEGLI ABITATI**

#### **Art. 39 – Accensione di fuochi nell'abitato**

1. All'interno del centro abitato è vietato, senza autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili o fuochi ed è vietato bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a 50 mt. dalle abitazioni o nelle vicinanze di strade.
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a tutto il territorio comunale nel periodo di dichiarazione di stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi, stabilito dalla Regione e recepito in apposita ordinanza.

3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche, salvo negli spazi appositamente attrezzati.
4. Ferme restando le disposizioni civili e penali in materia, i fumi, le ceneri o gli altri prodotti della combustione dei focolari o barbecue installati in spazi all'esterno delle abitazioni, non devono comunque arrecare molestia o danno alcuno al vicinato.
5. E' vietato gettare o depositare ceneri ancora accese nei cestini, nei cassonetti della nettezza urbana e in altri luoghi o contenitori che possano generare principio di incendio.
6. Qualora in luogo pubblico o aperto al pubblico cadano a terra fiammiferi, mozziconi di sigaretta o altri oggetti accesi è fatto obbligo di immediato spegnimento.

#### **Art. 40 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto consentito dalle norme speciali in materia, è vietato senza autorizzazione dell'autorità competente detenere nel centro abitato, in quantitativi rilevanti e comunque tali da determinare possibilità di incendio o esplosione, materiali esplodenti, infiammabili e combustibili in genere, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai depositi di legna da ardere per uso domestico.
3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile e conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza pubblica.
4. È vietato detenere bombole di gas ed altri contenitori di materiale infiammabile o esplosivo su area pubblica o aperta al pubblico.

#### **Art. 41 - Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici**

1. Per gli impianti e le attività non soggette al certificato di prevenzione incendi valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nei sotterranei di edifici è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici o per l'esercizio di attività che necessitano di combustibili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
3. È vietato ammassare sopra i sotterranei contenenti combustibili materiale infiammabile di qualsiasi genere.
4. I combustibili non debbono essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie
5. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta che impediscano il getto di sostanze incendiarie.
6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
7. Nelle scale, nei corridoi, nei pianerottoli e nelle altre parti comuni degli edifici è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili ovvero ingombri ed ostacoli che impediscano l'agevole passaggio delle persone.
8. È vietata la detenzione di materiali infiammabili nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati.

#### **Art. 42 Lavorazioni pericolose all'aperto ed esalazioni**

1. Gli scalpellini, i fabbri, i falegnami, i tagliapietre, i marmisti, qualora lavorino su area pubblica o confinante con area pubblica, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge o residui lavorativi offendano i passanti.
2. Chiunque vernicia porte, finestre, cancellate o imbianca facciate o muri di recinzione, deve apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
4. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura devono essere condotte con strumenti o modalità, quali teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
5. E' fatto divieto, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste, vapori nocivi, odori nauseanti verso luoghi pubblici o privati.

#### **Art. 43 - Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito**

1. I tetti, le tegole, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili o a chi comunque si serve degli stessi di assicurare saldamente vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni ed altri oggetti o manufatti sospesi o sporgenti in genere.
3. Qualunque guasto o rottura che ingenera pericolo e che si verifichi sul pavimento, muri di cinta, griglie, inferriate, botole di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

#### **Art. 44 - Manutenzione della vegetazione e dei terreni**

1. I proprietari, i locatari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo di aree nelle quali sono radicati alberi hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e di tutelare l'incolumità dei cittadini rimuovendo l'intera pianta, o i rami pericolanti la cui caduta potrebbe determinare danni a persone o cose.
2. Qualora la vegetazione sia collocata in prossimità di strade, i proprietari, i locatari e gli utilizzatori sono tenuti anche a potare e rimuovere quelle parti che si protendono oltre la carreggiata stradale o la invadono per altezze inferiori a 5 metri, o che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie.
3. Ogni terreno deve essere mantenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche.
4. Arbusti, sterpaglie e manto erboso devono essere mantenuti in maniera tale da non essere potenzialmente causa di incendi e deposito di rifiuti.
5. I proprietari, locatari, e utilizzatori a qualsiasi titolo dei terreni devono vigilare che gli stessi non divengano ricettacolo di giacigli di fortuna, abbaraccati o insediamenti abusivi attivandosi immediatamente per la loro rimozione nelle forme opportune.
6. I pozzi, le cisterne e gli invasi di acqua profonda devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello chiuso ed altri sistemi di protezione che impediscano che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali di qualsiasi natura.
7. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all'interno di un'area di interfaccia urbano-rurale dove il bosco e

la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio), oppure di campeggi o di parcheggi, devono realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
  - ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
  - mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;
  - in presenza o di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale.
- in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa.

8. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, hanno l'obbligo, ogni anno di consultare, il B.U.R.T. in merito al divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio regionale e realizzare, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;
- eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta

#### **Art. 45 - Illuminazione di portici, scale e anditi – Accessi per controllo**

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti luoghi privati con libero accesso al pubblico debbono essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati o, in mancanza di illuminazione, chiusi al pubblico
2. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 la Polizia Locale e gli altri agenti accertatori possono in ogni momento accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
3. E' fatto obbligo agli assegnatari e a gli occupanti alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà comunale di consentire l'accesso agli organi di Polizia Locale per il controllo circa il loro corretto uso e la titolarità degli occupanti.

#### **Art. 46 - Individuazione aree urbane di cui all'articolo 9 del d.l. n. 14/2017**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 9 comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo:
  - a) l'area ricompresa all'interno del Castello di Monteriggioni;
  - b) il centro storico di Abbadia Isola;
  - c) le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro un perimetro di 50 mt.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da specifiche leggi o dal presente Regolamento, ai comportamenti indicati nel presente comma, lesivi dell'accessibilità e della fruizione delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui al comma 1, consegue

l'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso di cui al combinato disposto dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48:

- a) compiere atti di danneggiamento dell'arredamento urbano
  - b) attuare comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone;
  - c) compiere atti che offendano la pubblica decenza di cui all'articolo 726 del codice penale o quelli indicati nell'articolo 28 del presente Regolamento;
  - d) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete o dell'igiene;
  - e) esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione del relativo regolamento;
3. L'ordine di allontanamento e il divieto di accesso si applicano anche per le violazioni di cui all'articolo 688 del codice penale e dell'articolo 7, comma 15 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cento a euro trecento. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

## **TITOLO VIII - MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI**

### **Art. 47 -Esercizio di mestieri girovaghi**

1. E' vietato esercitare, anche solo occasionalmente, mestieri girovaghi fuori dai luoghi eventualmente appositamente destinati o assegnati.
2. È in ogni caso vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

### **Art. 48 - Tendonì ed altre attrezzature per pubblici spettacoli**

1. Senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, non possono erigersi tendonì per circhi, stunt cars, zoo, spettacoli mobili e attrezzature di pubblico spettacolo. Il divieto comprende anche le aree private aperte al pubblico.
2. Sono fatte salve le disposizioni in tema di occupazione del suolo pubblico.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 può essere subordinato dal Comune al versamento di idonea cauzione, determinata nell'importo dall'Ufficio tecnico, a garanzia della pulizia e messa in ripristino delle aree occupate al termine del loro utilizzo.

### **Art. 49 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti relativi ai pubblici intrattenimenti, le strutture adibite alla vendita e i loro annessi e ogni altra simile costruzione autorizzata temporaneamente, devono essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune
2. Le aree adibite alle attività di cui al comma 1 devono essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti e deve altresì essere prevista la raccolta differenziata.

3. Il suolo pubblico deve essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
4. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
5. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
  - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
  - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24.00.
6. Il Comune, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può impartire disposizioni o specificazioni e, in conformità alle vigenti disposizioni in materia igienico - sanitaria, prescrivere altresì l'installazione di bagni chimici.

#### **Art. 50 - Cortei e processioni**

1. Ai fini della sicurezza nella circolazione stradale, dello svolgimento di cortei funebri è data comunicazione, con congruo anticipo, all'Ufficio Polizia Locale che stabilisce eventuali itinerari o impartisce altre prescrizioni del caso.
2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione al Questore previsto all'art. 25 del T.U.L.P.S. le manifestazioni ivi previste, quali processioni o cerimonie debbono essere previamente comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della loro effettuazione, allegando eventuali richieste di modifiche al traffico o altro intervento.

### **TITOLO IX - POLIZIA RURALE**

#### **Art. 51 - Costruzioni rurali**

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell'edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, costruzioni e fabbricati rurali in genere debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
  - a) tutte le costruzioni debbono essere munite di gronda e gli scarichi d'acqua piovana debbono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;
  - b) i fienili, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e ad adeguata distanza dalle abitazioni;
  - c) sono vietati depositi di spazzatura, rifiuti, detriti e simili, salvo autorizzazioni da parte dell'autorità competente;
  - d) i capanni e gli annessi agricoli debbono essere costruiti secondo le disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

#### **Art. 52 - Strade vicinali e delimitazioni**

1. Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio di siepi o altre ostruzioni vegetali, manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali.
2. I muri di cinta e ogni altra opera di delimitazione delle proprietà debbono risultare costantemente in buono stato di manutenzione.

### **Art. 53 - Fossati, canali ed alberi**

1. Per lo scavo di fossati o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossati o canali presso i cigli stradali la distanza di cui al comma 1 è misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. La distanza minima delle piantagioni dal confine è così determinata:
  - a) mt.3 nel caso di alberi ad alto fusto;
  - b) mt. 1,5 per gli alberi non ad alto fusto, le viti, gli arbusti, le siepi vive e le altre piantagioni.
4. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza la sponda interna dei fossati o canali privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, comprese le condotte sottostanti i passi privati.

### **Art. 54 - Accensione di fuochi per uso agricolo**

1. Fuori dei centri abitati, nel bruciare erbe, stoppie e simili o nell'accendere fuochi di qualsiasi genere nelle campagne, debbono usarsi le massime precauzioni atte ad evitare pericoli, danni, secondo le norme di Polizia forestale.
2. Sono fatti salvi i divieti assoluti di accensione di fuochi, disposti con apposita ordinanza, nei periodi di dichiarazione da parte della Regione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi.
3. L'accensione dei fuochi deve in ogni caso avvenire a non meno di 50 mt. da abitazioni.

### **Art. 55 - Attività maleodoranti**

- 1 Lo spargimento di letame in area agricola deve avvenire secondo quanto previsto dalle specifiche norme vigenti in materia e, in ogni caso, ad una distanza di almeno 200 mt. dalle abitazioni.
- 2 Le porcilaie, i letamai, i pollai e qualsiasi altro insediamento o lavorazione maleodorante devono essere collocati ad almeno 100 metri da abitazioni altrui. In ogni caso il proprietario o chi a qualsiasi titolo fa uso delle stesse, deve adottare tutte le misure e cautele atte a ridurre al minimo la propagazione di cattivi odori.

## **TITOLO X - SANZIONI**

### **Art. 56 – Sistema sanzionatorio**

- 1 Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge regionale 28 dicembre 2000 n.81.
- 2 Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Monteriggioni  
I proventi sono destinati al Comune.
3. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
4. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate

dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento ai sensi dell'art. 13 Legge 689/81.

5. Gli agenti della Polizia Municipale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 4 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### **Art. 57 – Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli **5, 12, 13, 23, 28, 41, 43 e 55** del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (pagamento in misura ridotta € 160,00).
2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli **3, 4, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 49, 51 e 59** del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).
3. Chiunque viola le altre disposizioni del Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).
4. Qualora ai sensi del Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).
5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'articolo 58 comma 3 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si rifiuta di eseguirli immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).
6. Per le violazioni di cui al presente regolamento è sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
7. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 gli agenti accertatori possono in ogni momento accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (pagamento in misura ridotta € 160,00).
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalle normative specifiche di settore.

#### **Art. 58 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
2. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con

specifico rapporto alla Settore competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

4. Ferma restando la sanzione di cui all'articolo 57 comma 5, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di ripristino e rimozione di cui al presente articolo il Comune può in ogni momento provvedervi a spese dell'interessato.

## **TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 59 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune**

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

### **Art. 60 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga il vigente Regolamento di Polizia Urbana adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27 marzo 2003, modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 5 aprile 2012.